

ASSICURAZIONE R. C. OBBLIGATORIA VEICOLI A MOTORE
APPENDICE INTEGRATIVA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
ed. settembre 2008

Le clausole della presente appendice, modello 40.534, modificano le corrispondenti norme contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione di riferimento. Si precisa che in tutti i modelli di Condizioni Generali di Assicurazione e relative Norme tariffarie per il settore I e II, Autovetture e Autotassametri, laddove è indicata la classe di merito CIP deve intendersi Classe Universale (CU)

DEFINIZIONI

Soggetti esclusi dalla qualifica di terzi

L'assicurazione non comprende i danni alle cose del convivente more uxorio

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

L'articolo 7) dei modelli 40.078 e 40.091, e l'articolo 7) dei modelli 40.095 e 40.521 viene sostituito come segue :

ART. 7 VARIAZIONE DEL RISCHIO – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione di rischio valgono le disposizioni di cui all' art. 1897 del Codice Civile, mentre per le variazioni che comportano aggravamento del rischio vale quanto disposto dal precedente art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio, nonché dall'art 1898 del Codice Civile.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa che adotterà una delle soluzioni previste dalle ipotesi descritte di seguito, in base alla scelta dell'alienante.

A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

1) Cessione del contratto

Nel caso in cui l'alienazione del veicolo assicurato comporti la cessione del contratto di assicurazione, l'Impresa prenderà atto della cessione mediante emissione di un nuovo documento previo conguaglio del premio applicando la tariffa vigente sul contratto sostituito sulla base dei nuovi parametri di rischio. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa pertanto non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Qualora, tuttavia, l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, la Compagnia rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.

2) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di alienazione del veicolo garantito nonché nell'ipotesi di consegna in conto vendita, l'alienante ha facoltà di chiedere che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo dello stesso soggetto, o del coniuge in comunione di beni. Nel caso di ciclomotori tale facoltà è prevista per il solo caso di demolizione del veicolo stesso. In tal caso l'Impresa emetterà per il nuovo veicolo un contratto in sostituzione di quello relativo al veicolo alienato, sulla base dei nuovi parametri di rischio, previo eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa vigente sul contratto sostituito.

3) Risoluzione del contratto per trasferimento del veicolo

Nell'ipotesi in cui l'acquirente non accetti la cessione del contratto (punto 1) o l'alienante non effettui la sostituzione con altro veicolo (punto 2), il contratto si risolve dal giorno in cui venga presentata all'Impresa la documentazione relativa comprovante l'avvenuta alienazione; all'assicurato verrà corrisposto il rimborso del premio pagato non goduto fino alla naturale scadenza della polizza o della rata in corso, fatta esclusione delle imposte e del contributo al S.S.N. Per i contratti con frazionamento del premio, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio o della rata di premio in corso fino al momento della comunicazione di trasferimento di proprietà del veicolo.

4) Mutamento parziale nella proprietà del veicolo

Nel caso in cui vi sia una modifica nella proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di assicurati ad uno solo di essi, l'Impresa si impegna a mantenere la classe di merito e la Classe Universale maturata, salvo conguaglio del premio che si baserà sul nuovo profilo di rischio, così come precedentemente indicato dall'art. 1 delle Condizioni di polizza.

In tutti i casi di cui ai punti precedenti il Contraente è tenuto a restituire all'Impresa il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, nonché la documentazione necessaria a comprovare le singole ipotesi.

B) GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE

Nell'ipotesi in cui l'alienante chieda che le garanzie diverse dalla responsabilità civile stipulate per il veicolo alienato siano rese valide per altro veicolo di sua proprietà, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e delle Condizioni generali. Nell'ipotesi di alienazione non seguita da richiesta di sostituzione del veicolo alienato, si applicano le norme legislative vigenti in materia di alienazione delle cose assicurate (art. 1918 del Codice Civile).

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

Il primo comma dell'articolo 14 dei modelli 40.078 e 40.091, e dell'articolo 9) lettera A) dei modelli 40.095 e 40.521 viene sostituito dal seguente testo:

In caso di furto totale del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, consegnando copia del predetto documento. Il Contraente ha la facoltà di richiedere il rimborso della parte di premio relativa alla sola garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio imponibile annuo per giorno di garanzia residua a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato del rischio, sulla scorta dell'ultimo periodo effettivamente completato.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Il testo dell' articolo 10) dei modelli 40.078 e 40.091, e dell'articolo 16) dei modelli 40.095 e 40.521 viene sostituito come segue:

ART. 16 ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, FATA trasmette al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, anche nel caso venga esercitata disdetta contrattuale e sempre che si sia completato il periodo di osservazione. Nel caso di sospensione della garanzia in corso del contratto l'attestazione viene rilasciata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo per il quale il contratto è stato prorogato al momento della riattivazione.

L'attestazione deve contenere:

- a) la denominazione dell'Impresa;
- b) il nome del Contraente se persona fisica, la denominazione, la ragione sociale ovvero la ditta se persona giuridica;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) i dati della targa identificativa per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo assicurato;
- e) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h) l'indicazione del numero di sinistri con responsabilità principale eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 esercizi, intendendosi tali quelli nei quali il conducente del veicolo assicurato sia stato riconosciuto responsabile con una percentuale superiore rispetto a quella degli altri conducenti eventualmente coinvolti, con annotazione del numero di sinistro;
- i) l'indicazione del numero di sinistri con responsabilità paritaria eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali quelli nei quali il conducente del veicolo assicurato sia stato riconosciuto responsabile con una percentuale identica a quella di almeno un altro conducente coinvolto, in tal caso verrà indicata la numerazione di sinistro ed anche la percentuale di responsabilità ma non darà luogo a penalizzazione alcuna, anche in caso di pagamento, se non cumulata con la responsabilità sempre paritaria addebitata nel corso degli ultimi cinque esercizi;
- j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- k) l'eventuale indicazione che al contratto siano state assegnate classi di merito ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni.
- l) la firma dell'assicuratore.

In ogni caso non verranno indicati i sinistri per i quali il Contraente abbia provveduto a rimborsare all'Impresa i relativi pagamenti da questa effettuati, al fine di evitare la conseguente maggiorazione del premio se contrattualmente prevista.

Qualora nel corso del contratto si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Furto totale del veicolo;
- Esportazione definitiva all'estero;
- Consegna in conto vendita;
- Demolizione;
- Cessazione definitiva dalla circolazione;
- Vendita del veicolo;

L'Impresa invia la relativa attestazione sullo stato del rischio, relativamente all'ultimo periodo di osservazione effettivamente completato. Il Contraente, ovvero se persona diversa, il proprietario del veicolo, ha facoltà di richiedere un duplicato dell'attestazione relativa all'ultima annualità con periodo di osservazione completato. Il duplicato viene rilasciato al soggetto avente diritto entro 15 giorni dalla data della richiesta senza applicazione di costi. In particolare, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, l'utilizzatore del veicolo assicurato che richieda il rilascio del duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio, può usufruire della classe di merito maturata in caso di riscatto della proprietà del medesimo veicolo ovvero per altro veicolo di sua proprietà, previa verifica da parte dell'Impresa dell'effettivo utilizzo del veicolo oggetto del leasing o del noleggio.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

FATA non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- veicoli assicurati con polizza amministrata con Libro Matricola rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (fatte salve le ipotesi espressamente sopra indicate);
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento ove non si sia completato il periodo di osservazione.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione del contratto, comunque non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione nel caso in cui in quel momento sia impossibilitato a farlo.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è di 5 anni dalla data di scadenza riportata sull'attestazione stessa.

MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il testo dell'art. 11 dei modelli 40.078 e 40.091 e dell'art. 17 dei modelli 40.095 e 40.521 vengono sostituiti come segue:

ART. 17 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a presentare la relativa denuncia alla propria Compagnia avvalendosi dell'apposito modulo fornito dalla stessa ed approvato dall'ISVAP. Il sinistro va denunciato dai soggetti sopra indicati entro e non oltre 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza (art. 1913 C.C.) e, nel caso venga omessa la presentazione della denuncia di cui al presente articolo nelle modalità e nei termini sopra previsti, l'Impresa ha diritto di rivalersi nei confronti del Contraente in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare a titolo di rimborso, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

La denuncia di sinistro deve pervenire all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano presso l'Agenzia ove il contratto è stato stipulato, a mezzo telefax ovvero a mezzo telegramma; rimane esclusa la possibilità di accettare denunce pervenute per via telematica.

RINNOVO DEL CONTRATTO

Il primo comma dell'articolo 13) dei modelli 40.078 e 40.091, e il primo comma dell'articolo 11) dei modelli 40.095 e 40.521 vengono sostituiti come segue:

Salvo quanto disposto dall'articolo "Adeguamento del premio" contenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

CONDIZIONE SPECIALE BONUS/MALUS

Il testo del punto 2) della Condizione speciale F) Modelli 40.078, 40.091, 40.095 e 40.521 e della Condizione speciale R) Modelli 40.095 e 40.521, nonché il testo della Condizione speciale G) di cui al punto 1) Mod. 40.091 e al punto 2) Mod. 40.521, vengono sostituiti come segue:

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il testo relativo alle regole evolutive di cui alla Condizione speciale F) Modelli 40.078, 40.091, 40.095 e 40.521 e alla Condizione speciale R) Modelli 40.095 e 40.521, nonché alla Condizione speciale G) del Mod. 40.091 e del Mod. 40.521, vengono sostituiti come segue:

RINNOVO DEL CONTRATTO: REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO

Per le annualità successive alla prima, al rinnovo del contratto, viene assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella F.A.T.A. di determinazione del premio", in base all'evoluzione dovuta al fatto che l'Impresa abbia o meno proceduto al pagamento – anche a titolo parziale – nel corso dell'ultimo periodo di osservazione, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o di periodi precedenti.

L'evoluzione in *malus* avviene solo qualora sia stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato ovvero nel caso in cui la somma delle responsabilità parziali delle ultime cinque annualità assicurative raggiunga almeno il 51%, indipendentemente dal numero dei conducenti coinvolti.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di sinistri per i quali sia stata acclarata una responsabilità principale a carico dell'Assicurato, ovvero di responsabilità parziali che, seppur cumulate con altri sinistri avvenuti negli ultimi cinque anni, non superi il 51% il contratto è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o richiesta di risarcimento.

Al punto 18) della Condizione speciale F) modelli 40.078 e 40.091 e al punto 8) della Condizione speciale F) dei modelli 40.095 e 40.521 vengono sostituito come segue:

RIMBORSO DEI SINISTRI

Il Contraente ha facoltà di effettuare il rimborso degli importi che siano stati complessivamente liquidati dall'Impresa a fronte della definizione dei sinistri, anche nel caso in cui il contratto sia stato disdettato dal Contraente stesso o dall'Impresa.

FURTO DEL VEICOLO (autovetture e autotassametri)

In caso di furto di veicolo già assicurato con l'Impresa, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà (o del coniuge in regime di comunione di beni) della classe di merito contrattuale e della Classe Universale maturate.

In caso di furto di veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa, il contratto relativo ad altro veicolo dello stesso proprietario (o del coniuge in regime di comunione di beni) può essere assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore, a condizione che venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con questo ultimo.

In entrambi i casi, tale facoltà deve essere esercitata entro 5 anni dalla data del furto ed è subordinata alla consegna di copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente. L'ipotesi di ritrovamento dell'autovettura rubata è disciplinata dalle disposizioni ISVAP in materia.

Il secondo, terzo, quarto e decimo comma dell'articolo 9) dei modelli 40.078 e 40.091, e il secondo, terzo, quarto e decimo comma dell'articolo 10) dei modelli 40.095 e 40.521 vengono sostituiti dal testo seguente

SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

In caso di furto del veicolo il Contraente può richiedere la sospensione del contratto, con effetto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità e previa consegna della copia del predetto documento.

In altra ipotesi, la sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde Decorsi 12 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue. A decorrere dalla data di annullamento del contratto, il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso del premio pagato e non fruito - al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte - per effetto della cessazione del rischio a seguito di demolizione, vendita, consegna in conto vendita, cessazione della circolazione. Viene rimborsata anche l'eventuale integrazione corrisposta dal Contraente al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con Libro Matricola. Per i contratti relativi a ciclomotori (esclusi quelli destinati al trasporto di cose), motocicli e motocarrozette, la sospensione è consentita nella sola ipotesi di furto.

TABELLA DI CONFRONTO TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E F.A.T.A.

Le tabelle che seguono riportano la corrispondenza tra la Classe Universale (CU) e la classe di merito F.A.T.A.

AUTOVETTURE

CLASSI DI MERITO "C.U."	CLASSI DI MERITO "F.A.T.A."
1	1 B
1	1 A
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Per l'assegnazione della classe di merito FATA 1A o 1B occorre determinare preliminarmente se nell'attestazione dello stato del rischio, rilasciato dal precedente assicuratore, siano riportati i sinistri di qualsiasi tipologia nell'ultima annualità o negli ultimi 3 anni solari incluso quello in corso. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali all'interno della tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile).

CICLOMOTORI

CLASSI DI MERITO C.U.	CLASSI DI MERITO "F.A.T.A."
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

Occorre determinare preliminarmente se nell'attestazione dello stato del rischio rilasciato dal precedente assicuratore siano riportati sinistri di qualsiasi tipologia negli ultimi 3 anni solari, incluso quello in corso. Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali all'interno della tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzato il dato N.A. (Non Assicurato) oppure N.D. (Non Disponibile).

Caso A – Attestato di Rischio senza sinistri negli ultimi 3 anni

CLASSI DI MERITO C.U.	CLASSI DI MERITO "F.A.T.A."
1	9
2	9
3	9
4	9
5	9
6	9
7	9
8	9
9	9
10	9
11	9
12	9
13	9
14	9
15	9
16	9
17	9
18	9

CASO B – Attestato di Rischio con presenza di sinistri negli ultimi 3 anni

(oppure la presenza di qualsiasi altro tipo di situazione diversa da quella di cui al precedente punto A, come ad esempio l'assenza di sinistri negli ultimi 2 anni solari e veicolo non assicurato negli anni precedenti)

CLASSI DI MERITO C.U.	CLASSI DI MERITO "F.A.T.A."
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

TABELLA 1

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa

riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b. vengono considerati tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- i. il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
 - ii. il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
 - iii. il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11; il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - iv. il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

Disciplina della classe di merito di conversione universale Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un "doppio binario" (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri volutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

C.M.	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.
- c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
- h. Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i. Nel caso del proprietario di un veicolo che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
 1. vendita,
 2. demolizione,
 3. furto di cui sia esibita denuncia,
 4. certificazione di cessazione della circolazione,
 5. definitiva esportazione all'estero,
 6. consegna in conto vendita
- j. le imprese sono tenute a assegnare al veicolo la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- k. Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8 comma 7 del presente Regolamento.